



Acquedotto Lucano S.p.A.

Direzione Progettazione ed Energia

FINANZIAMENTO

DGR n. 561/17 – DGR 522/19 – DGR 972/22
PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.

REGIONE BASILICATA



COMUNE DI CASTELLUCCIO INF.

Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) – II° Stralcio Revamping
ISI Pietrasasso
CUP I75H17000040006

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Progetto Esecutivo

DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE ED ENERGIA
Ing. Salvatore GRAVINO

PROGETTAZIONE
Ing. Francesco IANTORNO - INELETTRIC SRL

COMMITTENTE



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P. Grippo – 85100 Potenza
Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto PETRULLO

COD.

E009

DATA

SETTEMBRE 2023

SCALA GRAFICA

FILE

REV.

DATA

SCHEMA DI CONTRATTO

PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.

Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inf. (PZ) – II Stralcio Revamping

ISI Pietrasasso – (CIG: _____ CUP: I75H17000040006)

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____ in Potenza alla Via Pasquale Grippo s.n.c., presso la sede legale di Acquedotto Lucano S.p.A., viene redatta la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

la Società **“ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.”** con sede a POTENZA (PZ), in Via Pasquale Grippo - C.A.P. 85100, Codice Fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01522200763, Partita IVA 01522200763, n° R.E.A. 115622, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante pro tempore Ing. Alfonso Metello Francesco Andretta, nato il 23/06/1961 a Potenza (PZ), Codice Fiscale NDRLNS61H23G942C, domiciliato per la carica presso la sede di detta Società, in seguito denominata anche **“Stazione Appaltante”**

e

l'operatore economico **“.....”**, con sede a (..) – C.A.P., in Via, Codice Fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese di, R.E.A. n., Partita I.V.A., in persona del Legale Rappresentante, nato a Bari (..) il .././....., Codice Fiscale, domiciliato per la carica presso la sede dell'operatore economico, in seguito denominato anche **“Contraente”**

premesso che

a) con Determinazione n. ... del, l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. ha approvato la documentazione progettuale a base di gara alle prestazioni indicate in epigrafe

b) con Determinazione n. del la Stazione Appaltante ha indetto procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice), per l'affidamento delle prestazioni in esame, per un importo complessivo dell'appalto pari ad €;

c) con Determinazione n. adottata dalla Stazione Appaltante in data, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della "....." in favore dell'operatore economico "..... risultato primo classificato nella graduatoria finale con il punteggio totale di (ribasso offerto pari al%);

d) con nota prot. n. del la succitata Determinazione relativa alla aggiudicazione efficace è stata trasmessa agli operatori economici e al RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. ed è, pertanto, decorso da tale data il prescritto termine di trentacinque giorni senza che i controinteressati medesimi abbiano fatto pervenire alcuna osservazione;

e) con nota prot. n. del, è stato richiesto al Contraente di depositare la documentazione occorrente per la stipula del presente contratto;

f) la Stazione Appaltante ha provveduto, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - B.D.N.A. ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia;

g) il Contraente ha prestato la prescritta garanzia definitiva, in conformità all'art. 117, comma 1, del Codice (conforme agli schemi tipo approvati con il [decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193](#)) mediante Polizza Fideiussoria n. del

.././.... rilasciata dalla, per l'importo di €

h) ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e smi il Contraente, in sede di deposito della documentazione per la stipula del contratto, ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente presso (codice IBAN), dedicato all'appalto in epigrafe indicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse e disposizioni generali del Contratto

1. La narrativa di cui alle premesse che precede forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto definisce le condizioni relative all'esecuzione delle prestazioni stabilite nella documentazione progettuale posta a base di gara.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Acquedotto Lucano concede al Contraente l'esecuzione del **“Potenziamento, efficientamento e automazione dell'impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inferiore (PZ) - II Stralcio Revamping ISI Pietrasasso”**.
2. Il contratto ha ad oggetto le prestazioni (meglio specificate nella documentazione progettuale a base di gara) concernenti il revamping dell'impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inferiore;
3. In attuazione del presente Contratto il Contraente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni in oggetto senza riserva alcuna ed in ossequio ai termini, alle modalità ed alle prescrizioni stabilite nella documentazione progettuale posta a base di gara, nonchè a quanto proposto in sede di offerta, e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e conseguentemente per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

5. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle forniture e delle prestazioni si rimanda all'apposita disciplina contenuta nel capitolato tecnico e descrittivo.

Art. 3 – Importo del Contratto e contabilizzazione delle prestazioni

1. L'importo contrattuale del lotto in questione è pari a complessivi € oltre I.V.A., di cui € quale importo dei lavori, in conseguenza dell'offerta formulata in sede di gara (ribasso del%) sull'importo a base d'asta pari ad € 1.220.000,00 e di € 11.611,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo di tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel capitolato tecnico e descrittivo, nonché nella documentazione progettuale posta a base di gara.

3. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata in conformità a quanto previsto all'art. 1.2.17 del succitato capitolato ed alle disposizioni vigenti.

4. L'importo contrattuale è soggetto a revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 1.2.27 del CSA.

Art. 4 – Durata del Contratto e penali

1. In merito alla durata del contratto si rimanda a quanto indicato all'art. 1.2.5 del capitolato tecnico e descrittivo.

2. Le penali saranno applicate nelle forme e nei modi previsti dall'art. 1.2.14 dello stesso capitolato.

Art. 5 – Documenti facenti parte del Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dalle Parti:

- il capitolato tecnico e descrittivo (Capitolato);
- la garanzia definitiva;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- il bando ed il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate dal Contraente in sede di gara;
- la restante documentazione progettuale posta a base di gara.

Art. 6 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno corrisposti al contraente sulla base di quanto stabilito nel Capitolato. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento.

2. I pagamenti al Contraente saranno effettuati mediante bonifico, riportante il codice identificativo di gara (C.I.G.) e del codice unico di progetto (C.U.P.) sul conto corrente di cui alle premesse. 3. Il Contraente si riserva di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante altro eventuale conto corrente bancario/postale dedicato alle prestazioni di cui al precedente art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e smi.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e smi, il Contraente assume, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge e, in particolare, si impegna espressamente a:

a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 2 o, se del caso, di

cui al precedente comma 3, dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Contratto, su cui dovranno essere registrati tutti i relativi movimenti finanziari;

b) effettuare ogni pagamento, ferme restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e smi, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice identificativo di gara (C.I.G.) e del codice unico di progetto (C.U.P.);

c) rispettare tutto quanto altro previsto nell'art. 3 della Legge 136/2010 e smi.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e smi, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma 4, lettera b), il presente Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

6. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e smi ed a pena di nullità assoluta, il Contraente si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al presente Contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e smi.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 119 del Codice in materia di subappalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e smi, al fine di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 6, il Contraente si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subcontraenti entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione e, comunque, prima che gli stessi abbiano esecuzione.

Art. 7- Ritardo nella liquidazione del corrispettivo

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,

recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, Acquedotto Lucano ed il Contraente, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispondenza delle prestazioni ricevute alle condizioni fissate nel presente Contratto e nel Capitolato, di quelli connessi al procedimento di liquidazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, convengono che gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrano automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, delle fatture emesse dal Contraente.

Sulla scorta del disposto dell’art. 5 del richiamato D. Lgs. 231/2002 (modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), la Stazione Appaltante ed il Contraente convengono, altresì, che il saggio degli interessi moratori dovuti dalla Stazione Appaltante sarà riconosciuto come per legge.

Acquedotto Lucano S.p.a. ed il Contraente nell’ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni del contraente ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l’equità delle pattuizioni di cui al precedente comma, le quali salvaguardano la sostanziale “par condicio” delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante.

Art. 8 – Subappalto

1. Il Contraente ha dichiarato, in sede di offerta, che intende subappaltare o cedere a cottimo “.....”.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 120, comma 1 lettera d) punto 2), del Codice, è fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, totalmente o parzialmente, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente Contratto è consentita secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso la cessione del credito è consentita, a pena di nullità ed inopponibilità, solo previa esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile in ordine alla risolubilità del presente Contratto per inadempimento, la Stazione Appaltante, ai sensi del successivo art. 1456, si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa seguenti casi:

a) qualora il Contraente perda anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

b) qualora l'ammontare delle penali potenzialmente comminabile al Contraente superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;

c) qualora, in violazione del precedente art. 9, il Contraente ceda, in tutto o in parte, il presente Contratto;

d) qualora, con riferimento al presente Contratto, siano violate le norme disciplinanti il subappalto;

e) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, sia annullata, revocata o non rinnovata anche una sola delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto;

f) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, siano arrecati gravi danni a persone e o a cose;

g) qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 122 del codice;

h) qualora il Contraente non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal precedente art. 6;

i) qualora il contraente non dia attuazione agli impegni assunti con le proposte migliorative e le soluzioni progettuali e tecnico- organizzative indicate in sede di offerta tecnica;

j) qualora il Contraente, senza giustificato motivo oppure in mancanza di una causa di forza maggiore, receda dal Contratto.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 sarà preceduto da formale contestazione dell'inadempimento, e o inesatto adempimento, comunicata al contraente mediante posta elettronica certificata.

3. Qualora il contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, non dovesse controdedurre ovvero qualora le sue controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa dandone formale comunicazione al contraente, con preavviso di 15 giorni, mediante posta elettronica certificata.

4. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, al Contraente non spetterà

alcuna indennità, ma gli verrà liquidato il corrispettivo maturato a fronte delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, o fino al giorno delle prestazioni effettivamente svolte qualora diverso dalla precedente data, decurtato di quanto dal Contraente stesso dovuto a titolo di penale ed in conseguenza dei maggiori oneri che Acquedotto Lucano dovrà sostenere per effetto dell'intervenuta risoluzione anticipata.

5. Acquedotto Lucano, inoltre, procederà alla risoluzione del Contratto qualora per motivi di pubblico interesse ovvero in caso di insufficiente disponibilità di fondi, in conformità a quanto disposto dall'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., abbia revocato il provvedimento con il quale è stato disposto l'appalto in oggetto. In tale ipotesi il Contraente non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle prestazioni rese sino al momento in cui la revoca, sulla base della comunicazione formalizzata dal Acquedotto Lucano, diviene operativa.

6. In caso di risoluzione, ad Acquedotto Lucano competerà, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'incameramento delle penali come stabilito all'art. 1.2.14 del Capitolato.

Art. 11 – Recesso dal contratto. Clausola risolutoria

1. La Stazione Appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 123 del Codice.

2. Salvo che non ricorra un giustificato motivo oppure una causa di forza maggiore, l'eventuale recesso del Contraente sarà considerato come volontario abbandono e comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10.

3. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente qualora, successivamente alla stipula del contratto, dovessero essere comunicate

dalla Prefettura informazioni interdittive antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011

e smi. In tal caso, sarà applicata, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Atteso che le Parti non intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 213 comma 1 del Codice, e che, pertanto, è esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti medesime, per effetto del presente Contratto, e che non siano risolte mediante accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Potenza.

Art. 13 – Domicilio del Contraente

1. Il Contraente elegge domicilio nel Comune di (..) - C.A.P. ..., in via
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.acquedottolucano.it della Stazione Appaltante ed all'indirizzo PEC: ..

Art. 14 – Spese di contratto e benefici fiscali

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Contratto è di €, al netto dell'I.V.A.
2. Il presente Contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui si richiede la registrazione del presente atto in misura fissa.

Art. 15 - Registrazione del contratto

Il presente Contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e sotto-

scritto dalle parti mediante apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2015 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d'uso con oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il Contraente autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento, automatizzato e non, dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli conseguenti alla sua esecuzione, al solo fine dello svolgimento delle attività gestionali ed amministrative inerenti alle prescrizioni contrattuali e normative.

2. I dati saranno trattati mediante strumentazioni idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno essere comunicati ad Enti pubblici o privati competenti in ordine agli adempimenti rivenienti dall'esecuzione del Contratto medesimo.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'affidamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 17 – Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nel Capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Codice e nel Codice Civile.

Art. 18 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le parti.

Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione.

Acquedotto Lucano S.p.A.

Il Contraente

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di approvare espressamente e per iscritto le clausole di cui agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Acquedotto Lucano S.p.A.

Il Contraente

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)